

# **STATUTO SOCIALE**

## Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione Culturale denominata: **“Associazione Culturale Polizia Municipale di Palermo”**.

L'emblema dell'associazione è costituito da: il cielo come simbolo di libertà, il casco simbolo della Polizia Municipale, due mani che si incontrano in senso universale, e il monte pellegrino e l'aquila che simboleggiano la Città di Palermo. Il tutto racchiuso all'interno di un drappo dove nella parte superiore è scritto Associazione Culturale, nella parte laterale sinistra Polizia, nella parte destra Municipale, e nella parte inferiore Palermo.

Tale emblema è stato realizzato dal maestro Pippo Madè.

L'Organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

## **Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede a Palermo, in via Dogali, 29.

Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni in altre città nel territorio nazionale.

## **Art. 3 – Modifiche allo statuto**

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/a (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

## **Art. 4 – Oggetto e scopo**

L'Associazione ha durata illimitata, e apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e si propone i seguenti scopi:

- valorizzare la figura e le funzioni degli appartenenti alla Polizia Municipale dal punto di vista:

MORALE – CULTURALE – FISICO E RICREATIVO;

- sviluppare forme di aggregazione e socializzazione tra i componenti della Polizia Municipale e le loro famiglie;
- accrescere l'immagine della Polizia Municipale nella società.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, mostre, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci, attività e corsi di formazione;
- attività editoriale: riviste, pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione di opuscoli letterari e poesie;
- attività sportive: organizzare e promuovere manifestazioni sportive dilettantistiche;
- attività sociali: promuovere tutte quelle attività in favore dei soggetti svantaggiati, nonché aderire ad iniziative o progetti umanitari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni al conseguimento dei propri fini sociali.

## **Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell'associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

## **Art. 6 – Il bilancio**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio o rendiconto annuale. Entro quattro mesi della fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto.

## **Art. 7 – Avanzi di gestione**

Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita della Associazione stesa.

## **Art. 8 – I soci**

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- **soci ordinari;**
- **soci onorari;**

Sono soci ordinari:

- tutti gli appartenenti alla polizia municipale di ogni ordine e grado;
- gli appartenenti alla polizia municipale collocati a riposo;
- gli ex appartenenti alla polizia municipale in servizio presso altre strutture comunali.

Sono soci onorari:

- le persone che si sono distinte nel campo artistico, letterario, culturale, accademico e professionale, e danno un contributo essenziale per il raggiungimento delle finalità proprie dell' associazione. La qualifica di socio onorario viene attribuita dal consiglio direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione come *socio ordinario* deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci ordinari godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre il diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza di inadempimento delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo.

## **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti (se nominato).

### **Art. 10 – Assemblea dei soci–**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

## **Art. 11 – Il Consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio nomina obbligatoriamente nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente un Segretario e un tesoriere scelto tra i soci della stessa associazione, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea; delibera sulle domande di ammissione dei soci.

## **Art. 12 – Il Presidente**

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon Andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

## **Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei conti**

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso e di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

## **Art. 14 – Libri sociali**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

## **Art. 15 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

## **Art. 16 – Legge applicabile**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute (Artt. 36 e ss.) e saranno di riferimento le norme societarie ordinarie.